

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA**

[N. 1479](#)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SOLIANI, ADDUCE, BIANCO, FAZIO, FERRANTE, FUDA, GAGGIO GIULIANI, MACCANICO, MAGISTRELLI, MANZELLA, PIGNEDOLI, RANDAZZO, RIPAMONTI, SCALERA, SILVESTRI, TREU, VILLECCO CALIPARI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2007

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle attività educative di tempo pieno nella scuola primaria

Art. 1.

(Delega)

1. Al fine di potenziare e valorizzare le attività formative svolte nell'ambito della scuola primaria, a sostegno delle scelte educative delle famiglie e nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, con particolare riferimento alle istanze di inclusione sociale e integrazione multiculturale che investono in forma nuova e peculiare la scuola dell'obbligo, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle prerogative e competenze assegnate alle regioni, ai comuni e delle province dall'articolo 117 della Costituzione, un decreto legislativo per la riforma della disciplina del tempo pieno nella scuola primaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modifica della disciplina vigente in materia di organizzazione scolastica, orientata alla fissazione in quaranta ore dell'orario settimanale a tempo pieno, da intendersi come comprensivo delle attività didattiche e del servizio di mensa;
- b) previsione del doppio organico per gli insegnanti, in relazione all'intervento di cui alla lettera a), ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile;
- c) previsione di misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento del ricorso al modello del tempo pieno, con particolare riferimento al Mezzogiorno, al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, quale livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
- d) qualificazione del modello del tempo pieno scolastico in relazione alle peculiari esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati, nel quadro di un rinnovato approccio alla multidisciplinarietà e alla multiculturalità, e alle emergenze sociali ed educative che richiedono maggiori opportunità di relazioni sociali.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente.